

Tornano i voucher con norme più stringenti

Le imprese agricole potranno utilizzarli solo per prestazioni di lavoro occasionali di pensionati, studenti e disoccupati.

Procedure on line e obbligo di comunicazione preventiva

Con l'approvazione definitiva della manovra correttiva (decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) ecco i nuovi voucher, i "buoni" per prestazioni di lavoro occasionale. L'Inps ha illustrato la materia con la circolare n. 107 del 5 luglio. Le nuove disposizioni fanno seguito a quelle del decreto legge n. 25 del 17 marzo scorso, che aveva abrogato le norme sul lavoro occasionale, disponendo tuttavia che i "buoni" richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (e cioè richiesti entro il 17 marzo) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

possono quindi fare ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio solo se rese dai soggetti indicati nel comma 8 e a condizione che nell'anno solare precedente non fossero iscritti negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. Tali soggetti sono titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione

**CORRADO
FUSAI**

Un ritorno alle origini

Si può dire che, per quanto riguarda l'agricoltura, per alcuni aspetti con le nuove disposizioni si ritorna al passato, più precisamente alle origini dei voucher come introdotti dalla cosiddetta "legge Biagi" (decreto legislativo n. 276 del 2003).

Infatti, l'art. 54-bis della nuova legge, al comma 14, dispone: «È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi».

Premesso che anche le imprese agricole sono soggette al divieto di utilizzo se hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, la lettera b) è quella che interessa le imprese del settore primario, che



Dell'Aquila

(Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Inoltre, la nuova legge ha fissato, anche con riguardo alle imprese agricole, un ulteriore limite di carattere soggettivo: non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Natura delle prestazioni di lavoro, limiti economici e di durata

Secondo le nuove disposizioni, il contratto di prestazione occasionale riguarda prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità soggette a "tetti" economici. Infatti, oltre alle limitazioni riferite ai soggetti le cui prestazioni possono essere utilizzate per lavoro occasionale, si dovrà tenere conto dei nuovi limiti economici, che valgono anche per le imprese agricole, e che si riferiscono a un anno civile:

- ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro;
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non potrà erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro;
- ciascun prestatore non potrà ricevere dal medesimo utilizzatore compensi di importo superiore a 2.500 euro.

Ai fini dei limiti sopra indicati, la legge dispone che i compensi corrisposti ai soggetti le cui pre-

stazioni sono utilizzabili dalle imprese agricole si calcolano al 75%: ne discende che i limiti per queste ultime dovrebbero essere più alti.

Occorre poi tener conto dei limiti di durata della prestazione nell'anno civile, che per il settore agricolo sono fissati in base al rapporto tra il limite retributivo sopra indicato di 2.500 euro (come appena detto, il limite potrebbe essere più alto per le imprese agricole) e il compenso minimo pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro degli operai agricoli stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. «In particolare – si legge nella circolare Inps del 5 luglio scorso – sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal contratto nazionale di lavoro è la seguente: area 1: 7,57 euro; area 2: 6,94 euro; area 3: 6,52 euro. L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata». Se un'impresa utilizzatrice supera i limiti di importo stabiliti o comunque supera il limite di durata della prestazione, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Necessaria la preregistrazione

Per poter accedere al lavoro occasionale, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'Inps, che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24 (in tal caso, però non si possono compensare eventuali crediti).

Infine, accenniamo appena al fatto che le nuove disposizioni consentono di utilizzare il lavoro occasionale anche fuori dall'impresa, nell'ambito delle famiglie, attraverso quello che è stato denominato "Libretto di famiglia", uno strumento che va gestito anch'esso sulla piattaforma informatica dell'Inps. ■

